Sassari,

REGOLAMENTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE IN INVIO E IN ACCOGLIENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Fonti normative di riferimento:
- Raccomandazione (CE) n. 961/2006: "Carta Europea di Qualità per la Mobilità", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.12.2006; documento aggiornato nel giugno 2017;
- Indicazioni Nazionali dei Licei DPR N.89 del 15 marzo 2010;
- Nota MIUR, prot. n. 843 del 10 aprile 2013, contenente le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale", che sostituisce le precedenti Circolari in materia (C.M. n. 181 del 17/3/1997, C.M. n. 236 del 8/10/1999 e C.M. n. 59 del 1/8/2006);
- Legge n. 107/2015;
- MIUR Attivita' di Alternanza Scuola Lavoro, Chiarimenti Interpretativi - 28 marzo 2017;
- Raccomandazione del Consiglio UE, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018;
- Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento - Linee Guida ai sensi dell'articolo 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019.

PREMESSA

Le presenti linee guida disciplinano le iniziative di mobilità internazionale individuale attuate dal Liceo Classico, Musicale e Coreutico "D.A. Azuni". In considerazione della rilevanza che la mobilità studentesca ha acquisito negli ultimi anni, l'Istituto ha ritenuto fondamentale definire e formalizzare una linea di comportamento unitaria ed omogenea, al fine di:
• identificare figure dedicate, stabilire procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'Istituto;
• assicurare una corretta valutazione dell'esperienza ai fini del reinserimento nella scuola italiana, dell'attribuzione dei crediti e del riconoscimento dell'attività nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
• mettere a sistema le esperienze di studio degli studenti che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono l'anno scolastico o parte di esso all'estero;
• mettere a sistema le esperienze di accoglienza degli studenti stranieri che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono l'anno scolastico o parte di esso presso il nostro Liceo;
• inserire nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) le modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale a beneficio di tutta la comunità scolastica.

PARTE I – MOBILITÀ IN USCITA DI DURATA ANNUALE

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'Istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei.

Articolo 2 - Destinatari

1. Gli studenti iscritti alla classe terza possono richiedere di effettuare il quarto anno all'estero nella consapevolezza che, per la buona riuscita dell'esperienza di studio, risultano fondamentali la proficua collaborazione tra l'Istituzione scolastica di appartenenza e la scuola straniera, le famiglie e gli studenti stessi.
2. Solo eccezionalmente possono fare richiesta motivata di mobilità studentesca internazionale individuale gli studenti delle altre classi. Sono di norma esclusi dalle esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno, in quanto preparatorio agli Esami di Stato.

Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

Lo studente interessato e i suoi genitori presentano una domanda in cui comunicano al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe l'intenzione dello studente di partecipare ad un programma di mobilità individuale, indicando i tempi di permanenza, lo Stato estero di destinazione e, possibilmente, anche l'Istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell'offerta formativa di quell'Istituto, il corso di studi e il dettaglio delle materie che intende frequentare.

Articolo 4 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità

1. Per il coordinamento dei percorsi di mobilità studentesca internazionale individuale di breve durata o di durata annuale, in uscita o in ingresso, la scuola individua annualmente un docente referente di Istituto per la mobilità studentesca internazionale.
2. Inoltre, per ciascun alunno in mobilità la scuola individua un tutor tra i docenti della classe con i compiti specificati nel successivo articolo 5.
3. Il docente referente per la mobilità internazionale coordina e supporta l'operato dei tutor e dei Consigli di Classe nello svolgimento delle procedure definite nel presente regolamento, effettuando il monitoraggio delle iniziative e collaborando per colmare eventuali lacune riscontrate.
4. Il docente referente supporta l'operato del Dirigente Scolastico, svolgendo tutte le istruttorie documentali utili all'inserimento degli studenti stranieri in ingresso, al reinserimento degli studenti che rientrano da un periodo di studio all'estero, alla valutazione delle esperienze di mobilità in atto, alla valutazione di nuove proposte di mobilità.
5. Supporta inoltre l'operato del Dirigente Scolastico nelle relazioni con gli Enti e le Associazioni promotrici dei progetti di mobilità internazionale individuale e con le scuole estere.

Articolo 5 - Docente tutor dello studente in mobilità

Dopo la conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, la scuola individua all'interno del Consiglio di Classe un docente tutor che manterrà i contatti con lo studente, la famiglia e la scuola ospitante durante il soggiorno all'estero.
Durante il soggiorno

- tiene contatti periodici tramite email con lo studente per monitorare a distanza, secondo scadenze prestabilite, lo svolgimento generale dell'attività didattica della classe;
- fornisce indicazioni per il riallineamento al rientro;
- riferisce in sede di Consiglio le informazioni acquisite.

Al rientro dello studente visionerà la documentazione rilasciata dalla scuola ospitante e predisporrà il materiale utile a valutazione e attribuzione dei crediti.

Articolo 6 – Compiti del Consiglio di Classe

Nell'ultima riunione dell'A.S. **precedente la partenza dell'alunno, il CdC**:

- prende atto della comunicazione della famiglia riguardo l'intenzione dello studente di partecipare a un programma di mobilità individuale.
- Nomina un Tutor che terrà contatti periodici con lo studente(articolo 5).

Nell'ultima riunione del quarto anno (trascorso all'estero dallo studente) il CdC definisce le linee generali per il percorso di riallineamento al rientro dello studente:

- indica gli argomenti e le prove ritenuti necessari per il riallineamento con il piano di studi italiano e il proficuo reinserimento nel gruppo classe d'origine;
- comunica, tramite il Tutor, alla famiglia e allo studente il dettaglio del percorso svolto.

Nel quinto anno
In seguito alla valutazione del percorso formativo, partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'Istituto straniero e presentata dall'alunno, il CdC, procede all'accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero (art. 8) e attribuisce il credito scolastico.

Articolo 7- compiti dello studente e della famiglia

Lo studente

Nell'anno precedente la partenza
presenta la domanda di mobilità studentesca individuale all'estero al Dirigente e al CDC (art. 3);
durante lo svolgersi dell'esperienza

- tiene i contatti via email con il Docente Tutor, secondo gli accordi, per informarlo sul percorso formativo e didattico seguito;
- si fa carico della documentazione scolastica attestante le attività curricolari ed extra-curricolari

al rientro

- presenta al consiglio di classe i seguenti documenti:

1. programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano o in inglese,
2. una legenda o delle spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero,

3. una copia del documento di valutazione rilasciato dall'Istituto all'estero;
- si impegna a seguire le lezioni per il riallineamento programmate dall'Istituto;
- si impegna a sostenere le verifiche formative sui contenuti, relativi al percorso svolto dalla classe nel quarto anno, che i docenti individuano come propedeutici al programma di studio della classe successiva;
- si prepara al momento di confronto con i propri docenti durante il quale condividerà il valore dell'esperienza svolta e la sua ricaduta nella prosecuzione degli studi.

La famiglia dello studente

- tiene i contatti con i Docenti o almeno con il Tutor;
- ha cura della documentazione attestante la frequenza, i piani di studio, la valutazione finale rilasciate dall'istituzione scolastica estera.

Articolo 8 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

Il Consiglio di classe, in seguito alla valutazione del percorso formativo, partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'Istituto straniero e presentata dall'alunno, precisa il percorso (tempi/contenuti/modalità) per la valutazione globale, tenendo conto della possibilità di effettuare delle prove integrative per le discipline caratterizzanti per cui si ritiene opportuno procedere a verifica. I docenti interessati indicheranno chiaramente allo studente i contenuti irrinunciabili, trattati effettivamente nella classe nel quarto anno, e fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento degli studi.
Il calendario e la tipologia delle prove saranno resi noti allo studente con congruo anticipo.
Le prove di verifica saranno proposte durante il normale orario curricolare dal docente della disciplina interessata, che provvederà ad annotarle nel registro elettronico con la modalità "voto che non fa media". I docenti possono concordare con lo studente anche di suddividere in più verifiche il percorso indicato.
Il Cdc stabilisce dunque una data, non successiva al 20 gennaio del quinto anno, per un incontro tra l'intero consiglio di classe e lo studente, per una condivisione sul valore dell'esperienza, alla luce dell'andamento dei primi mesi dell'anno dopo il rientro nella scuola.
Il percorso di riallineamento si concluderà entro e non oltre gli scrutini intermedi, in occasione dei quali si attribuirà allo studente il credito scolastico relativo all'a.s. precedente.

Il Consiglio di Classe riconosce e valuta le competenze acquisite durante l'esperienza di studio all'estero:

- considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza;
- valutando l'esperienza all'estero e ricordando che essa riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo;
- riconoscendo l'anno o il semestre all'estero validi ai sensi della Linee Guida sui Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento -Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019 (art.9);
- attribuendo il credito scolastico relativo all'anno di studi all'estero, tenendo conto del fatto che l'individuazione della fascia di oscillazione del suddetto credito sarà determinata sulla base della valutazione globale che scaturisce da:
    - valutazioni conseguite all'estero nelle materie seguite (opportunamente calibrate con la valutazione decimale in uso);

- valutazioni conseguite nelle discipline caratterizzanti per le quali si sia ritenuta opportuna l'effettuazione di prove integrative.

n.b. discipline caratterizzanti:

- *Liceo Classico: latino, greco, filosofia, italiano*
- *Liceo Musicale: TAC, tecnologie musicali, strumento, storia della musica*
- *Liceo Coreutico: tecnica della danza, storia della danza*

Articolo 9: valore dell'esperienza ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) è propria del Consiglio di Classe la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze conseguite dallo studente in mobilità all'estero, evidenziandone i punti di forza. Di norma, per tutte le mobilità di durata trimestrale o superiore sarà riconosciuto un monte ore equivalente all'intero monte ore programmato per la classe italiana di appartenenza, o comunque non inferiore a 50 ore. Resta fermo per lo studente l'obbligo di partecipare a tutte le esperienze di P.C.T.O. previste per la classe di appartenenza negli anni precedenti e successivi a quello di mobilità internazionale.
Inoltre, per le mobilità di durata inferiore a un anno restano fermi:

- l'obbligo di partecipare a tutti i PCTO svolti dalla classe di appartenenza nei periodi in cui lo studente si trova in Italia;
- l'obbligo di partecipare ai PCTO eventualmente ritenuti necessari dal Consiglio di classe per recuperare e/o sviluppare competenze non ancora acquisite dallo studente.

PARTE II – BREVI PERIODI DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO
Programma trimestrale/semestrale con rientro in autunno

1. **Per la fase precedente alla partenza e il periodo del soggiorno valgono le medesime indicazioni del programma annuale .**
2. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali. Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.
3. Se il reinserimento avviene nel mese di gennaio o a ridosso delle vacanze natalizie, lo studente sarà valutato secondo quanto previsto e sarà scrutinato insieme al resto della classe.
4. Nel caso in cui il docente, per vari e comprovati motivi, non sia riuscito a definire una valutazione congrua, metterà per la sua disciplina la sigla NC. Lo Studente sarà valutato entro la fine di febbraio.
5. Per gli studenti che partiranno nel mese di aprile, è previsto il regolare scrutinio a giugno in base a un numero congruo di prove che i docenti avranno cura di svolgere prima della partenza.

PARTE III

EXCHANGE-STUDENT: MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DELL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Articolo 1: Inserimento dello studente straniero
Lo studente straniero è inserito nella classe dal Dirigente Scolastico, sulla scorta dei risultati di un'istruttoria del Docente Referente per la mobilità studentesca internazionale dalla quale emergono informazioni circa l'ordinamento e la modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito ed eventuali necessità specifiche.

Articolo 2: Partecipazione all'attività didattica
Lo studente partecipa a tutte le attività della scuola (lezioni curricolari, assemblee studentesche, progetti in atto e in generale tutte le iniziative che rientrano nel PTOF).

Articolo 3: Incarichi del Consiglio di classe
Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.
Al termine del soggiorno il Consiglio di classe, a cura del tutor, predispone l'attestato di frequenza e la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero, che verranno rilasciati a firma del Dirigente Scolastico.

Articolo 4: Ruolo del Docente Referente per la mobilità studentesca internazionale
Il Docente referente per la mobilità studentesca internazionale (Parte I, articolo 4) collabora con il CdC per programmare le attività in risposta alle esigenze formative e agli interessi culturali dello studente.
Si assume l'incarico di fare da tramite tra lo studente, la famiglia, l'organizzazione promotrice dello scambio e tutta l'istituzione scolastica.

Articolo 5: L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante
L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante si impegnano ad incoraggiare lo studente nel suo percorso scolastico, sostenendolo e seguendolo nelle eventuali difficoltà, in stretta collaborazione con il Consiglio di classe.
La famiglia si impegna a far rispettare il regolamento interno della scuola e applica la sua funzione di controllo sulla frequenza delle lezioni; si impegna inoltre a giustificare le assenze ed a segnalare eventuali problemi connessi con la frequenza dei corsi.

Articolo 6: responsabilità dello studente
Lo studente
- è tenuto a collaborare con i docenti della classe a cui è assegnato;
- si impegna a frequentare regolarmente le lezioni, inclusi gli eventuali interventi di rialfabetizzazione organizzati da enti esterni alla scuola;
- deve, in caso di assenza e/o ritardo, presentare le debite giustificazioni;
- deve impegnarsi a studiare e fare i compiti assegnati, affidandosi al tutor incaricato dalla scuola per perseguire gli obiettivi educativi e culturali concordati;
- deve impegnarsi a collaborare alla vita della scuola attraverso interventi progettati
- con i docenti, in cui siano valorizzate le proprie esperienze linguistiche e culturali;
-

- deve studiare di norma almeno quattro materie, a sua scelta, fra le proposte didattiche della scuola, con un test orale ed uno scritto.

Articolo 7: Attestazioni

Al termine del soggiorno l'Istituto rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dallo studente.

Approvato con delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 15.01.2024

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Gavino Deroma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)